



PROVINCIA DI  
VERCELLI

\*\*\*\*\*

**COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO**  
(ai sensi dell'art. 3-bis, commi 4-bis e 4-ter del d.lgs 82/2005) )

Anno: **2026**  
Data di registrazione: 06/07/2026  
N. di protocollo: **20612**  
Classificazione: 23-02  
Fascicolo: 2023/17.4.26  
Oggetto: S.P. 9 "DI VALLE MASTALLONE" IN COMUNE DI CRAVAGLIANA -  
TRATTI COMPRESI TRA IL KM 9+800 ED IL KM 10+200 E TRA IL  
KM 11+900 ED IL KM 12+300 CIRCA. ISTITUZIONE DI SENSO  
UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA IMPIANTO  
SEMAFORICO A SEGUITO DI EVOLUZIONE INCENDIO IN VIA  
CAUTELATIVA

-----

L'originale informatico, da cui questa copia è tratta, è stato predisposto ed è disponibile presso la Provincia di Vercelli in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs 82/2005.

Il documento originale è formato dalla seguenti componenti digitali:

- nome del file: Ordinanza\_variazione incendio\_Cravagliana SP9\_sensoUnico.pdf  
(Documento Principale)  
impronta: 084FD48A38C9C107E9767861BA369F1351847B109359647AFDAC002  
07C1BED38F34D534215D08076020B0AD0234E5FC95065309AF1985D71240CE  
F1E7C05186B

(Firma del responsabile pro tempore sostituita a  
stampa, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs 39/1993)



# PROVINCIA DI VERCELLI

SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO CONCESSIONI E ESPROPRI

**AI COMUNE di CRAVAGLIANA**  
**AI COMUNE di FOBELLO**  
**AI COMUNE di RIMELLA**  
**AI COMUNE di CERVATTO**  
**AI COMUNE di VARALLO**

e p.c

Alla PREFETTURA di VERCELLI  
Alla QUESTURA di VERCELLI  
AI COMANDO CARABINIERI di VERCELLI  
AI COMANDO POLIZIA STRADALE di VERCELLI  
AI COMANDO VV.FF. di VERCELLI  
AI CORPO GUARDIA DI FINANZA  
All'A.S.L. di competenza  
Alla CROCE ROSSA ITALIANA  
All'A.C.I. di VERCELLI  
All'A.T.A.P. di BIELLA  
A UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA  
VALSESIA  
A RADIO TRAFFIC  
Al 118  
A Ditta 5T Srl  
All' AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE  
AI SOCCORSO ALPINO e SPELEOLOGICO - VIII  
DELEGAZIONE VALSESIA e VALSESSERA  
AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE DELLA  
REGIONE PIEMONTE

**OGGETTO: S.P. 9 "di Valle Mastallone" in comune di Cravagliana - tratti compresi tra il Km 9+800 ed il Km 10+200 e tra il Km 11+900 ed il Km 12+300 circa. Istituzione di senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico a seguito di evoluzione incendio in via cautelativa.**

## IL DIRIGENTE

PREMESSO che ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616, dall'1/01/1980 sono attribuite alle Province, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea e la regolamentazione della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, la cui disciplina è stabilita dall'art. 5, comma 3 e dall'art. 6, commi 4 e 5, del Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992, n. 285, fermi restando i poteri del Prefetto previsti dall'art. 6, comma 1, dello stesso Codice;

VISTA l'ordinanza emessa dall'Ente Scrivente in data 03.07.2026 avente prot. n° 20449 con la quale è stato istituito il senso unico semaforico lungo la S.P. 9 "di Valle Mastallone" nel territorio comunale di Cravagliana nel tratto compreso tra il Km 12+400 ed il Km 12+600 in via cautelativa a seguito di incendio con probabile riversamento di materiale sulla Strada Provinciale;

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Settore Oper Pubbliche della Regione Piemonte atto DD 1300/A1821A/2026 del 05.07.2026;

VISTO che dalla data di emissione della precedente ordinanza a seguito di continua evoluzione dell'incendio, i tratti ove si rende necessario istituire il senso unico semaforico, sono diventati i seguenti :

- tra il Km 9+800 ed il Km 10+200 circa;
- tra il Km 11+900 ed il Km 12+300 circa

VISTO che l'Amministrazione Scrivente ha effettuato le opportune verifiche dello stato dei luoghi interessati non riscontrando allo stato attuale condizioni di pericolosità tali da interdire completamente la normale circolazione veicolare;

TENUTO CONTO che a seguito di quanto sopra riportato si ritiene di provvedere alla parzializzazione cautelativa della carreggiata con contestuale interdizione al traffico della corsia di monte, a decorrere dalla data di emissione della presente nei tratti individuati.

Si ritiene di autorizzare il transito veicolare esclusivamente lungo la corsia di valle, mediante l'istituzione di sensi unici alternati regolamentati da impianto semaforico istituendo, sempre in via cautelativa, ulteriori divieti ai fini della sicurezza stradale;

VISTI gli artt. 5 e 6 del Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 6 e 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso Codice, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

## ORDINA

### A FAR TEMPO DALLA DATA DI EMISSIONE DELLA PRESENTE

**L'ISTITUZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE A SENSO UNICO ALTERNATO**

**REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE,**

**LUNGO LA S.P. 9 "DI VALLE MASTALLONE" IN COMUNE DI CRAVAGLIANA**

**NEI TRATTI COMPRESI TRA IL KM 9+800 ED IL KM 10+200 CIRCA E TRA IL**

**KM 11+900 ED IL KM 12+300 CIRCA**

**IL TUTTO SINO ALLA TOTALE MESSA IN SICUREZZA DEL DEMANIO STRADALE ;**

**INOLTRE SI ISTITUISCE IL DIVIETO DI TRANSITO A :**

- PEDONI (FIG. II 54 ART. 117)
- CICLISTI (FIG. II 55 ART. 117)
- MOTOCICLI (FIG. II 56 ART. 117)

**CONSIDERATO che la presente Ordinanza annulla e sostituisce la precedente;**

**Qualora dovessero sopravvenire criticità impreviste o situazioni di potenziale pericolo, derivanti ad esempio da avverse condizioni meteorologiche o altri eventi atti a pregiudicare la sicurezza della circolazione e la pubblica incolumità, si procederà con decorrenza immediata a modificare i tratti di limitazione della circolazione (senso unico alternato) oppure alla chiusura totale del tratto stradale interessato, estendendo il divieto di transito anche alla corsia di valle;** una volta cessate le cause ostative che hanno determinato tale interruzione d'urgenza, verrà tempestivamente ripristinata la disciplina della viabilità a senso unico alternato secondo le modalità sopra esposte.

Durante le fasi di interruzione totale della circolazione veicolare per motivi emergenziali, resta comunque autorizzato il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento in servizio di emergenza, fatte salve le situazioni di eccezionale ed elevata pericolosità che potrebbero pregiudicare la sicurezza dei mezzi e degli operatori stessi rendendo di fatto tecnicamente impossibile il transito.

LA PRESENTE ORDINANZA comporta la necessità di installare tutta la segnaletica prevista a norma di legge a cura della PROVINCIA di VERCELLI con sede in Via San Cristoforo n° 3 a VERCELLI (VC), mantenendola in perfetta efficienza sino al termine della situazione di pericolo per la pubblica incolumità.

**E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.**

Chiunque abbia validi motivi e interesse per contestare la presente ordinanza può inoltrare ricorso al TAR Piemonte entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della presente ordinanza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Avverso il presente provvedimento è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con le conseguenze e gli effetti dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada).

**Il Direttore  
del Settore Lavori Pubblici  
(Ing. Marco ACERBO)**

**FIRMATO IN ORIGINALE**

Riferimento pratica :  
Giuliano Mettica  
Tel : 0161 – 590419  
Email : giuliano.mettica@provincia.vercelli.it